

DELIBERAZIONE 27 FEBBRAIO 2025
63/2025/R/COM

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI FATTURATI AI CLIENTI FINALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE NEL MERCATO LIBERO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1329^a riunione del 27 febbraio 2025

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 (di seguito: decreto-legge 183/20);
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21);
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito TIVG 2009-2023);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TIV 2012-2023);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com (di seguito: deliberazione 463/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A;

- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com (di seguito: deliberazione 100/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 362/2023/R/eel);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIF);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per la regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: TIQV);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (di seguito: TIVG);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (di seguito: TIV).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità il potere di emanare le direttive concernenti l’erogazione dei servizi di pubblica utilità della filiera dell’energia elettrica e del gas naturale (articolo 2, comma 12, lettera h)), ivi compresa la vendita al dettaglio, con la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi, la trasparenza e la tutela dei consumatori;
- con la deliberazione 463/2016/R/com, l’Autorità ha inteso estendere l’obbligo di rateizzazione - già previsto per i clienti serviti nei regimi di tutela allora vigenti nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale (servizio di maggior tutela e servizio di tutela) - anche ai clienti finali serviti nel mercato libero. La finalità dell’intervento fu quella di garantire tale importante diritto anche ai clienti serviti in un mercato diverso dai regimi tutelati, nei casi di fatturazione di importi anomali e nei casi di ritardo di emissione della fattura per un periodo superiore alla periodicità di fatturazione;
- nel merito, la regolazione allora vigente (TIV 2012-2023 e TIVG 2009-2023) disponeva, tra l’altro, che l’esercente la vendita fosse *“tenuto ad informare il cliente finale [servito nei regimi di servizio di maggior tutela o di tutela] della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all’interno della bolletta relativa al pagamento rateizzabile”*:
 - nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista all’articolo 4 del TIF;
 - nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all’articolo 9, comma 9.2, del TIQV (qualora ciò non sia previsto tra altri obblighi di rateizzazione disposti dalla regolazione);
- con la richiamata deliberazione 463/2016/R/com, all’articolo 11, l’Autorità ha disposto obblighi - nei medesimi casi di mancato rispetto della periodicità e di fatturazione di importi anomali - di informare e offrire la rateizzazione ai clienti finali nell’ambito del mercato libero:

- nel settore elettrico, di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e c), del TIV 2012-2023;
- nel settore del gas naturale, di cui all'articolo 2, comma 3, del TIVG 2009-2023, limitatamente ai punti con consumi annui complessivamente inferiori a 200.000 Smc;
- con la deliberazione 555/2017/R/com, l'Autorità è successivamente intervenuta nell'ambito del mercato libero, definendo la disciplina delle offerte PLACET (offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela) per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale che i venditori di energia elettrica e gas naturale sono tenuti a predisporre e offrire alle stesse tipologie di clienti di cui al punto precedente;
- la disciplina di cui sopra, in particolare, prevede all'articolo 11 disposizioni in materia di rateizzazione degli importi fatturati ai clienti finali nei casi di mancato rispetto della periodicità e di fatturazione di importi anomali ovvero i medesimi a quelli previsti nei regimi di tutela allora vigenti e nel mercato libero.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la normativa, da ultimo la legge 124/17 come modificata dal decreto-legge 176/22, ha gradualmente disposto il superamento dei servizi di tutela - alla data del 1 gennaio 2021 per le piccole imprese, a quella del 1 gennaio 2023 per le microimprese e a quella del 1 luglio 2024 per i clienti domestici non vulnerabili del settore elettrico- ea far data dal 10 gennaio 2024 per i clienti domestici non vulnerabili di gas naturale;
- le discipline progressivamente introdotte al fine di addivenire alla completa rimozione dei regimi di tutela (da ultimo, l'introduzione del Servizio a Tutele Graduali per i clienti domestici non vulnerabili di cui all'Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel, il Servizio di Tutela della Vulnerabilità di cui all'Allegato A alla deliberazione 100/2023/R/gas e il Servizio di Maggior Tutela di cui al medesimo Allegato A alla deliberazione 362/2023/R/eel) prevedono disposizioni analoghe (o rimandano direttamente) a quanto previsto per le offerte PLACET in tema di rateizzazione degli importi fatturati ai clienti finali per le forniture di energia elettrica e di gas naturale;
- il superamento dei regimi di tutela e l'introduzione del TIV e del TIVG attualmente vigenti in sostituzione del TIV 2012-2023 e del TIVG 2009-2023 hanno fatto venire meno il formale riferimento alle condizioni di rateizzazione degli importi fatturati ai clienti finali nel mercato libero previsto dall'articolo 11 della deliberazione 463/2016/R/com.

RITENUTO:

- opportuno ridefinire formalmente il riferimento delle condizioni di rateizzazione degli importi fatturati ai clienti finali nel mercato libero a seguito dell'intervenuta evoluzione della regolazione dei regimi di tutela, per i medesimi casi di mancato rispetto della periodicità e di fatturazione di importi anomali e per i medesimi clienti finali originariamente definiti con la deliberazione 463/2016/R/com;

- a tal fine, opportuno fare riferimento a quanto previsto per le offerte PLACET in tema di rateizzazione degli importi fatturati ai clienti finali per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, analogamente a quanto già previsto per le discipline progressivamente introdotte a seguito della rimozione dei regimi di tutela originariamente previsti

DELIBERA

1. al punto 11. della deliberazione 463/2016/R/com, le parole:
 - a) “all’articolo 13bis, comma 13bis.2, lettere d) ed e), del TIV” sono sostituite dalle parole “all’articolo 11, comma 2, lettera a., numeri iv. e v. dell’Allegato A alla deliberazione 27 luglio 2017, 555/2017/R/com”;
 - b) “all’articolo 12bis, comma 12bis.2, lettere d) ed e), del TIVG” sono sostituite dalle parole “all’articolo 11, comma 2, lettera b., numeri iv. e v. dell’Allegato A alla deliberazione 27 luglio 2017, 555/2017/R/com”;
2. la presente deliberazione e la deliberazione 463/2016/R/com, come modificata, sono pubblicate sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

27 febbraio 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini